REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Ordinanza n. 7/Rif. *del* 6 NOV. 2014

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 -

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19"* ;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 191, così rubricato *"Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi"*, che prevede, al suo comma 1, che *"(...)qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente*

della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"*;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"*;

Visto il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare, **l'articolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"*; **l'articolo 178** (Principi) secondo cui: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*; **l'articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: *"lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*; **l'articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al

comma 7, sancisce quanto segue: *"le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE"*;

Visto Il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), art. 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e art. 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Visto l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce che *"il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ..."*;

Considerato che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante Circolare 6 agosto 2013, formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla Circolare dello stesso Ministero del 30 giugno 2009 ed in particolare affermava che: *"le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia"*;

Considerato che la citata *Circolare 6 agosto 2013 (Ammissibilità in discarica dei rifiuti trito vagliati - Superamento circolare 30 giugno 2009)*, costituisce a sua volta, un *richiamo – sollecito* precipuamente

indirizzato alle Regioni, le quali debbono "*osservare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie*";

Considerato che con provvedimento n. 857 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti *ex* O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 e D.L. 43/2013 ha dettato specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilendo specifiche tempistiche per l'adeguamento dell'impiantistica esistente alle nuove direttive ministeriali;

Considerato che diversi gestori di impianti, finalizzati alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia *ex* O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato specifiche procedure di evidenza pubblica per l'appalto di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo che comprendono la realizzazione di specifici impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione mentre per le piattaforme pubbliche site nel Comune di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori;

Considerato che per alcuni appalti sopracitati risultano in fase di aggiudicazione i lavori da parte delle relative commissioni giudicatrici mentre per altri risultano in corso i lavori come la realizzazione della VI vasca della discarica di Bellolampo e dell'Impianto di trattamento meccanico biologico servizio della stessa;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso di emissione il decreto di Valutazione Ambientale Strategica essendo scaduti sia i termini della consultazione pubblica ed essendo stato emesso il parere della competente Commissione Tecnica VIA-VAS presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e dell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 la capacità di trattamento impiantistica limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni ad oggi di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di ingenti quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di semplici impianti di triturazione e deferrizzazione,

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere sia dalle previsioni e dagli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, dalla piena operatività e dalle competenze delle SRR nonché dalle necessità impiantistiche previste dai Piani d'ambito in corso di predisposizione da parte delle stesse e sulla base dei quali sarà possibile aggiornare il Piano regionale dei Rifiuti approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Osservato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l., presso il quale viene trattata anche la frazione organica proveniente dall'impianto di servizio dell'altra discarica presente nel territorio della Provincia di

Catania, gestita dalla Oikos S.p.A., raggiungerà la capacità annuale autorizzata pari a 315.000 tonn/*die*;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11, è ad oggi oggetto di diffida *ex* art. 29 decies del D. Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che la diffida prevede lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 *aie*, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 *aie* rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio, della durata di tre mesi;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.200 ton/*die*;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 800 ton/*die* di rifiuti tal quali;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determina la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 3.000 ton/*die* di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalla specifica relazione predisposta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non esiste una disponibilità di conferimento per tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di

quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O_2 kg SV^{-1} h^{-1} di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11;

Ritenuto che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente ed in particolare ad ordinare alla Sicula Trasporti S.p.A., *"(...) fino al 31 dicembre 2014 con decorrenza immediata, in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/2011 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014 (...)"*;

Visto il decreto emesso in data 23 ottobre 2014 con il quale il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ha disposto il sequestro preventivo della discarica sita nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME) gestita dalla Tirrenoambiente S.p.A., poiché lo stesso sito è stato qualificato *"pericoloso"* dall'Autorità Giudiziaria;

Considerato che in ragione del suddetto decreto di sequestro preventivo sono stati inibiti, sin dal 03 novembre 2014 e al momento *sine die*, i conferimenti dei rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che presso l'impianto di Mazzarà Sant'Andrea (ME) al momento conferiscono circa cento comuni per un ammontare totale di rifiuti di circa 700 ton/*die*;

Considerato che il mancato ingresso dei suddetti Comuni sta comportando una grave emergenza rifiuti nel territorio della Provincia di Messina e nel territorio di numerosi Comuni della Provincia di Palermo;

Considerato che la situazione emergenziale nella Provincia di Messina è ancora più grave poiché presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea conferiva i propri rifiuti la Città di Messina;

Preso atto che permane, ad oggi, l'impossibilità per detti Comuni di conferire i propri rifiuti presso altri impianti siti nel territorio regionale;

Preso atto di quanto rappresentato in merito alla necessità di individuare discariche alternative per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni cui è stato inibito l'accesso all'impianto sito in Mazzarà Sant'Andrea (ME) e in attesa che gli stessi rifiuti possano essere avviati allo smaltimento con le procedure ordinarie presso altri impianti autorizzati;

Visto la nota prot. n. 43543 del 04 novembre 2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha convocato una riunione tecnica con gli Organi di controllo (ASP, ARPA e Libero Consorzio di Comuni già Provincia Regionale) della Provincia di Catania per richiedere un parere circa la eventualità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente relativamente agli impianti siti nel territorio della Provincia di Catania;

Visto il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 3 novembre 2014 con ARPA-Catania e ASP-Catania nel quale gli Organi tecnico-sanitari presenti esprimevano parere favorevole circa l'aumento provvisorio della quantità di rifiuti in ingresso all'impianto gestito dalla OIKOS S.pA. sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) portando il quantitativo autorizzato da 800 tonnellate/*die* a circa 1100 tonnellate/*die*;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia regionale di Catania con nota prot. n. 68035 del 05.11.2014 circa la possibilità di ampliare l'ingresso all'impianto gestito dalla OIKOS S.pA. sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) portando il quantitativo autorizzato da 800 tonnellate giorno a circa 1100 tonnellate/*die*;

Considerato che la Provincia Regionale di Catania esprime *"(...) parere tecnico favorevole alla emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente espressa nei modi e nelle forme regolare dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:*

1) *La durata dell'autorizzazione sia quella strettamente necessaria ad individuare una soluzione alternativa e comunque non oltre i 30 giorni previsti;*
2) *Il rifiuto umido in uscita dall'impianto della società Oikos S.p.A. deve essere tutto trattato nell'impianto di biostabilizzazione della Sicula trasporti S.p.A., per cui l'eventuale impossibilità di tale trattamento dovrà far diminuire proporzionalmente il rifiuto in ingresso alla società OIKOS rispetto alle 1100 tonnellate giorno autorizzate con la emittenda ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;*
3) *Siano individuate le deroghe alla normativa vigente che consentano sia di "limitare" la durata della fase di biostabilizzazione presso l'impianto gestito dalla sicula trasporti, sia di modificare le caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti presso la discarica gestita dalla Oikos, sia di modificare il quantitativo di rifiuti trattabili dall'impianto di pretrattamento dell'indifferenziato della società Oikos;*
4) *Il gestore dell'impianto di selezione secco-umido (Oikos S.p.A.) operante nel sito di contrada Tiritì nel Comune di Motta Sant'Anastasia, dovrà fare fronte della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale e provvedendo ad inviare agli organi di controllo un report settimanale indicante: le quantità ed i codici CER dei rifiuti in ingresso ed in uscita espresse in tonn/ora ed in tonn/die; i registri delle maestranze suddivise nei diversi turni;*
5) *Il gestore dell'impianto di trattamento della frazione umida (Siculatrasporti) operante nel sito di contrada Codavolpe nel Comune di Catania, dovrà fare fronte a tale emergenza attivando, per l'assoluzione della problematica in questione, una riduzione del tempo di biostabilizzazione esclusivamente nelle aie riservate alla Oikos, garantendo il rispetto della normativa in materia ambientale e provvedendo ad inviare agli organi di controllo un report settimanale indicante: la quantità ed i codici CER dei rifiuti in ingresso ed uscita espresse in tonn/die e separate per aie; ogni altra prescrizione che ARPA Catania vorrà*

indicare ai fini del monitoraggio ambientale; ogni altra prescrizione che ASP Catania vorrà indicare ai fini della sicurezza e del monitoraggio igienico-sanitario".

Visto il parere formulato da ARPA-ST Catania del 05 novembre 2014 prot. n. 70377 con il quale, richiamando l'incontro del 3 novembre 2014, manifesta il proprio assenso, con prescrizioni, che si intendono qui totalmente richiamate e trascritte, all'adozione da parte dell'autorità competente di provvedimenti contingibili ed urgenti, stante la situazione di criticità conclamatasi a livello regionale, nei limiti dell'incremento al più di un terzo della potenzialità massima di trattamento autorizzata a condizione che la totalità della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto sia sottoposta al trattamento di biostabilizzazione all'interno delle aie a ciò dedicate, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, prima del successivo conferimento in discarica;

Vista l'ordinanza *ex* art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e ssmmii, del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014 con la quale si organizzavano speciali forme di gestioni dei rifiuti specificatamente per la discarica di C.da Grotte San Giorgio nel comune di Catania gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l. e per gli effetti della quale si ordinava l'utilizzo delle aie dell'impianto di trattamento biologico, ad eccezione di quelle interessate dalla sperimentazione imposta con il provvedimento del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30/09/2014, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, assegnando al rifiuto prodotto, come previsto dall'allegato d alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;

Visto che nel medesimo provvedimento contingibile ed urgente veniva imposto che per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS spa non doveva essere applicata la riduzione dei tempi di trattamento rispetto a quanto previsto dal decreto AIA e si doveva pertanto utilizzare aie specificatamente dedicate;

Considerato che a seguito di procedimento di revoca dell'AIA e conseguente chiusura *ex* articolo 12 del D.Lgs. n. 36/03, la OIKOS S.p.A. ha presentato il progetto di chiusura della discarica che prevede

il raggiungimento delle volumetrie utili alla successiva copertura in 10 mesi per una volumetria totale da abbancare di circa 250.000 mc;

Visto che risulta utile diminuire i tempi di chiusura della discarica gestita da OIKOS S.p.A., anche ai fini di una più rapida riqualificazione ambientale, raggiungendo tale volumetria in minor tempo possibile aumentando i volumi conferiti giornalmente presso la stessa discarica di Motta S.Anastasia e provvedendo a coprire la vasca come previsto da progetto presentato;

Considerato che per ottenere tale riduzione dei tempi risulta necessario aumentare la tritovagliatura in ingresso in tale impianti sino a quella tecnicamente possibile ed aumentare, di conseguenza, i volumi di rifiuti tritovagliati conferiti dalla stessa OIKOS S.p.A. presso l'impianto della Sicula trasporti ove effettuare la biostabilizzazione;

Viste le risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 4 novembre 2014 presso la Direzione Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e die Rifiuti, nella quale è emersa la necessità di individuare soluzioni alternative presso gli impianti esistenti nel territorio della Provincia di Palermo al fine di consentire il conferimento dei rifiuti prodotti nel territorio della Provincia di Messina;

Visto il D.D.G. n. 385 del 09 giugno 2011, con la quale la discarica di c.da Balze di Cetta nel Comune di Castellana Sicula (PA) risulta autorizzata alla ricezione e smaltimento di rifiuti urbani per una quantità massima giornaliera di 70 tonnellate;

Considerato che anche nella Provincia di Palermo si è proceduto ad una valutazione degli impianti presenti nelle medesima provincia convocando gli organi di controllo territorialmente competenti in un incontro tenutosi in data 04 novembre 2014 durante il quale si è valutata la possibilità di organizzare speciali forme di gestione dei rifiuti negli impianti ricadenti nel territorio provinciale;

Visti i pareri degli organi di controllo riportati nel verbale del predetto incontro tecnico e relativi all'impossibilità di incrementare i volumi di rifiuti conferiti presso la discarica di Bellolampo;

Considerato che con nota del 3 novembre 2014 il Responsabile tecnico dell'impianto IPPC Ing. Giuseppe Di Martino, messa agli atti dell'incontro tecnico tenutosi con gli organi di controllo della Provincia di Palermo, ha attestato che, a seguito della disponibilità di un nuovo tritovagliatore a servizio dell'impianto di discarica della capacità di trattamento di 30 tonn/*die*, sia tecnicamente fattibile, nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, procedere al trattamento e al

successivo abbancamento in discarica di una quantità pari ad ulteriore 30 tonnellate/*die* sino alla quantità complessiva di 100 tonnellate/*die*;

Acquisito la presa d'atto dell'attestazione, emessa da parte del Responsabile tecnico dell'impianto IPPC dell'impianto di Castellana Sicula, da parte degli organi di controllo provinciali nella riunione tecnica presso gli Uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti giusta verbale tenutasi in data 4 novembre 2014;

Ritenuto di dover assicurare la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni territorialmente vicini alla stessa discarica di Castellana Sicula la cui interruzione determinerebbe gravi problemi igienico-sanitari e che pertanto sussistono le condizioni di emergenza per le quali si rende necessario procedere all'emissione dei relativi atti previsti dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che anche nella Provincia di Agrigento si è proceduto ad una valutazione degli impianti presenti nelle medesima provincia convocando gli organi di controllo territorialmente competenti in un incontro tenutosi in data 04 novembre 2014 durante il quale si è valutato positivamente dal punto di vista tecnico, logistico ed ambientale, la possibilità di continuare a conferire presso la discarica di Siculiana, gestita dalla Catanzaro Costruzioni, ulteriori 100 t/*die* per un periodo di circa 30 giorni rispetto alle quantità attualmente conferite;

Considerato che dal medesimo incontro è scaturito che nella discarica di Sciacca non è possibile conferire ulteriori rifiuti oltre i conferimenti giornalieri previsti;

Ritenuto che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative in itinere e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Vista e richiamata la Relazione illustrativa prodotta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento:

A) **Alla SICULA TRASPORTI S.r.l. di Catania**

in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 37583 del 30/09/2014:

a) l'utilizzo di tutte le *aie* dell'impianto di trattamento biologico, ad eccezione di quelle interessate dalla sperimentazione imposta con il provvedimento del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30/09/2014, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dagli impianti di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, assegnando al rifiuto prodotto, come previsto dall'allegato d) alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;

b) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione dovranno essere immediatamente ripristinate le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;

c) all'atto del carico di ogni singola aia dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;

d) qualora non già in essere, dovrà essere effettuata la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);

e) dovrà essere garantita la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti.

f) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS spa;

g) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

h) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto f) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta;

B) **Alla OIKOS S.p.A. di Catania.**

a) di incrementare la tritovagliatura effettuata e quindi il conferimento giornaliero presso l'impianto, in deroga al decreto AIA n. 661/2008, a far data della notifica del presente provvedimento, fino a 1040 tonn/*die*, per un periodo di 30 giorni, entro i quali termini dovrà essere effettuata, da parte degli organi di controllo territorialmente competenti, adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi indicati nella nota della Provincia Regionale di Catania prot. n. 68035 del 05.11.2014 e nella nota di ARPA-ST Catania prot. n. 70377 del 5 novembre 2014 ai fini di un'eventuale proroga successiva ai 30 giorni previsti;

C) **Alla CATANZARO COSTRUZIONI S.p.A. di Favara (AG).**

a) di incrementare la tritovagliatura effettuata e quindi il conferimento giornaliero, sino a un totale massimo di ulteriori 100 tonn/die rispetto a quanto alla data odierna ivi conferiti, presso la discarica di Siculiana (AG) gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. per un periodo di 30 giorni entro i quali termini dovrà essere effettuata, da parte degli organi di controllo territorialmente competenti, adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità indicati nel verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso il dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in data 04 novembre 2014 ai fini di un'eventuale proroga successiva ai 30 giorni previsti;

D) **Alla ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. di Castellana Sicula (AG).**

a) Il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una quantità massima ulteriore di 30 tonn/die presso la discarica sita nel Comune di Castellana Sicula in C.da Balze di Cetta, in deroga alla limitazione di 70 tonn/die di rifiuti conferibili imposta dal decreto AIA n. 385 del 09 giugno 2011 elevando la quantità massima accettabile all'impianto di pretrattamento a servizio della discarica a 100 tonn/die. Gli organi di controllo territorialmente competenti dovranno effettuare adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi circa la sicurezza del personale e della viabilità in discarica.

E) **Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.**

a) Al fine di evitare emergenze igienico sanitarie ed ambientali e a seguito della chiusura dell'impianto di smaltimento sito in Mazzarà Sant'Andrea, di attivare e verificare ogni ulteriore e possibile conferimento presso altri impianti esistenti sul territorio regionale al fine di permettere il conferimento della totalità dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, al Dipartimento

regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia e alle tutte le strutture territoriali, a tutti i Liberi Consorzi di Comuni *ex* Provincia regionale del territorio regionale, a tutte le ASP del territori regionale, al Comune di Catania, alla Sicula Trasporti S.r.l., alla OIKOS S.p.A., alla Alte Madonie Ambiente S.p.A., Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., ed a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza.

- La pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale del 12 agosto 2014 n. 21, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * * *

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Ordinanza n. 7/Rif. *del* 6 NOV. 2014